

ADDENDUM AL CONTRATTO

1. Fatturazione e Modalità di pagamento

1. *(il presente comma trova applicazione in caso di acquisto di beni)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.
2. *(il presente comma trova applicazione in caso di servizi a consumo)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
3. *(il presente comma trova applicazione in caso di servizi a canone)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, nella RDO o nel capitolato Tecnico (ove presente), successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
4. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
5. In caso di fattura emessa per una prestazione contrattuale erogata:
 - a. nei confronti del Ramo Finanze è necessario riportare all'interno della stessa: n. repertorio contrattuale e n. ordine di acquisto;
 - b. nei confronti del Ramo Economia è necessario riportare all'interno della stessa: n. codice SIPAI;
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
8. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto, ove necessario:
 - in caso di beni: Verbale positivo di verifica di conformità ed eventuale nota rimozione dei residui/rifiuti;
 - in caso di servizio di manutenzione SW: Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità;
 - in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizi in generale: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria – Ufficio Contabilità Fornitori" e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).
11. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti

secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

13. *(In caso di RTI)* In caso di RTI la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
17. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
18. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della Sogei, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

2. Obblighi di Tracciabilità in Tema di Flussi Finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Sogei verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

CIG: xxxxxxxxxx

ICE Data Derivatives UK Limited
per accettazione

Sogei S.p.A.